



COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 Reg. Delibere in data 30/07/2024

OGGETTO:	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 29/12/2020.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì **trenta** del mese di Luglio alle ore 19.33 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

A questo punto dell'ordine del giorno partecipano:

Nome	Carica	Presente
ROMA PAOLA	Presidente	SI
MORO STEFANIA	Consigliere	SI
PICCO STEFANO	Consigliere	SI
MODOLO VANESSA	Consigliere	SI
BURIOLA FABIO	Consigliere	SI
BUSO MATTEO	Consigliere	AG
BRUSATIN NICOLA	Consigliere	SI
LORENZON SERGIO	Consigliere	SI
FADEL GIULIA	Consigliere	SI
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	SI
PAVAN RENATO	Consigliere	SI
CANDOSIN EUGENIA	Consigliere	SI
DE NARDI PAOLA	Consigliere	AG

Presenti : 11 Assenti : 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa PAOLETTI BARBARA, Segretario Comunale

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 32 del 17/07/2024

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 29/12/2020.

Il Responsabile del Area Tributi Personale - Cultura propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mezzo del quale sono stati istituiti, a decorrere dall'anno 2021, il Canone per *“l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”* ed il Canone per *“la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”*;

VISTO il comma 821 del summenzionato articolo 1, il quale ha previsto che il predetto canone, denominato anche *“Canone Unico Patrimoniale”*, *“è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (OMISSIS)”*;

VISTO altresì il comma 837 del summenzionato articolo 1, il quale ha previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (OMISSIS)”*;

VISTA la deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* nel Comune di Ponte di Piave, entrato in vigore in data 01/01/2021;

CONSIDERATO che il comma 816 del summenzionato articolo 1 della L. n. 160/2019 attribuisce espressamente al predetto Canone la natura di prelievo *“patrimoniale”*, avente quindi natura corrispettiva e non tributaria;

TENUTO CONTO che in materia di Canone patrimoniale, *“trattandosi di corrispettivi e non di tributi, la discrezionalità degli enti locali si esercita entro i più ampi confini dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione, estesa alle voci di entrata non tributarie”* (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza n. 576 del 10.07.2023);

VISTO che il già richiamato comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il quale, alla lettera f), demanda alla potestà regolamentare del Consiglio comunale *“le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847”*;

CONSIDERATO che la società Piave Servizi S.p.A. è il soggetto Gestore *in house* del *“Servizio Idrico Integrato”* nel territorio dei propri 39 Comuni Soci, tra cui anche il Comune di Ponte di Piave, come da Convenzione sottoscritta in data 29.05.2008 e s.m.i. e da delibera di affidamento n. 2 del 21.02.2007 e successiva delibera di conferma n. 7 in data 28.03.2014, del Consiglio di Bacino (già A.A.T.O) *“Veneto Orientale”*;

VISTA altresì la Legge regionale n. 11 del 14.04.2020, titolata “*Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina*”, emanata dalla Regione del Veneto al fine di ridurre l'impatto della plastica sull'ambiente, nella quale sono dettati criteri e modalità per promuovere l'installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, denominati casette dell'acqua nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l'utilizzo di contenitori riutilizzabili;

ATTESO che, in linea con i principi e gli obiettivi della suddetta normativa regionale, Piave Servizi S.p.A., anche a mezzo della società incorporata S.I.S.P. S.r.l., ha da tempo (fin dal 2012) promosso un progetto di valorizzazione dell'acqua potabile di rete, avente ad oggetto l'installazione in spazi pubblici di erogatori di acqua potabile, refrigerata, naturale e/o gassata (così dette “case dell'acqua”) collegati all'acquedotto pubblico, al fine di potenziare ed incentivare l'utilizzo sostenibile e consapevole dell'acqua di rete e ridurre così l'inquinamento derivante dall'utilizzo di bottiglie di plastica;

TENUTO CONTO che, in un'ottica incentivante del predetto progetto, Piave Servizi S.p.A. si è resa disponibile a fornire l'erogazione idrica nella “case dell'acqua” ad un prezzo di vendita ai cittadini del territorio predeterminato e conveniente;

CONSIDERATO che il Comune già ha ritenuto tale progetto pienamente meritevole di condivisione e adesione, sia in ragione degli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute da esso perseguiti, sia nell'ottica di favorire i propri cittadini nell'accesso a quella risorsa primaria ed essenziale che è l'acqua;

RILEVATO, quindi, che in data 20 giugno 2023 il Comune ha sottoscritto con Piave Servizi S.p.A. la “*Convenzione per la progettazione e realizzazione in territorio comunale di impianti denominati «case dell'acqua», per la distribuzione di acqua potabile della rete, refrigerata, naturale e gassata*”, come da schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 13/06/2013 (e successivamente in data 16/11/2015 un'ulteriore Convenzione per l'installazione di una seconda casetta nel territorio come da deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06/10/2015);

TENUTO CONTO, in particolare, che al fine di consentire, per la sua finalità pubblica e valenza sociale, la realizzazione e sostenibilità economica del progetto e la garanzia di un prezzo conveniente ed accessibile per tutti i cittadini l'Amministrazione Comunale, chiedendo di aderire al progetto, si è espressamente impegnata nei confronti del Gestore del Servizio Idrico Integrato:

- a) all'articolo n. 4 punto 2 della predetta Convenzione (rubricato “*Obblighi a carico del Comune*”), a concedere a titolo gratuito gli spazi pubblici necessari per l'installazione delle “case dell'acqua”;
- a) all'articolo n. 4 punto 5 della Convenzione (rubricato “*Obblighi a carico del Comune*”), a promuovere attivamente la conoscenza delle “case dell'acqua” collaborando per la diffusione delle notizie e benefici sul servizio e, nello stesso senso, al successivo articolo n. 5 punto 2 (rubricato “*Obblighi comuni*”), a collaborare con il Gestore al fine di sensibilizzare la cittadinanza al progetto;
- b) l'inosservanza dei predetti obblighi determina l'inadempimento dell'Ente locale come da articolo n. 10 dell'accordo (rubricato “*Risoluzione per inadempimento*”);

TENUTO CONTO che - in esecuzione delle Convenzioni in esame - alla data odierna nel territorio comunale sono già state installate n. due “case dell'acqua”, rispettivamente in Via Roma a Ponte di Piave (viale della stazione) e Via della Vittoria a Levada (zona scuola primaria);

RILEVATA, quindi, l'evidente necessità di dare piena attuazione agli obblighi convenzionali già assunti dal Comune e - contestualmente - di coordinare la disciplina regolamentare vigente con l'aggiornato quadro normativo;

RITENUTASI, dunque, in tal senso, la necessità di modificare il vigente Regolamento di disciplina del Canone Unico Patrimoniale, ampliando ovvero fornendo specificazione delle ipotesi di esenzione dal versamento del predetto onere, in conformità agli impegni convenzionali già assunti dal Comune;

RITENUTO, quindi, di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale all'articolo 28, comma 1, denominato "*Esenzioni*", inserendo le seguenti fattispecie:

- y) le occupazioni degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo comunale, permanenti o temporanee, poste in essere dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (ovvero da soggetti terzi dallo stesso incaricati), ai fini della realizzazione, gestione, mantenimento, dismissione degli impianti di distribuzione di acqua potabile della rete, refrigerata, naturale e gassata (così dette "case dell'acqua"); l'esenzione in esame è da intendersi estesa a tutte le occupazioni, quand'anche prive di atto concessorio/autorizzativo o comunque eccedenti o difformi da esso, nonché a tutti i componenti, le opere, le pertinenze e/o gli accessori dei predetti impianti (tra i quali: strutture amovibili di alloggio; allacci e/o innesti a tutti i pubblici servizi funzionali agli impianti; sistemi di misurazione, di igienizzazione e di refrigerazione delle erogazioni; sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa privacy; sistemi di pagamento anche elettronico per la cittadinanza; sistemi di illuminazione e fotovoltaici; coperture; arredi urbani e floreali);
- z) gli avvisi al pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari eseguiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (ovvero da soggetti terzi dallo stesso incaricati) all'interno del territorio comunale e finalizzate alla localizzazione/utilizzazione/conoscenza/promozione/diffusione delle "case dell'acqua"; l'esenzione in esame è da intendersi estesa a tutte le diffusioni e/o comunicazioni, quand'anche prive di atto concessorio/autorizzativo o comunque eccedenti o difformi da esso, di messaggi/avvisi scritti, audio, video, anche realizzate a mezzo di: insegne, targhe, segnali, tabelloni (anche elettronici), totem segnaletici, roll up, cartonati, monitor per pubblicità statica/dinamica/televisiva, ulteriori supporti o strutture, anche esposti all'interno ovvero all'esterno di veicoli o mezzi, e ciò anche in presenza di figure o segni riferibili al Gestore ovvero di dati o recapiti aziendali funzionali all'erogazione del servizio".

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale dispone "Il termine per (OMISSIS) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione, salvo differimenti concessi con Decreto dal Ministro dell'Interno;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, a mezzo del quale è stato disposto il "Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali", ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del TUEL;

VISTA la Circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019, con la quale è stato chiarito che gli atti comunali regolamentari e tariffari aventi ad oggetto canoni con natura di «corrispettivo privatistico» - tra i quali è da considerarsi rientrante il Canone patrimoniale qui in esame - non necessitano di trasmissione al MEF e di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL, nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 42 del TUEL, il quale sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RICORDATO che il servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale è affidato in concessione alla Società ABACO Spa di Montebelluna;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito - in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 - al prot. n. 9897 del 19/07/2024;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi:

Il **Sindaco** ringrazia il Responsabile del servizio tributi e relaziona come segue.

L'art. 1, commi da 816 a 836, della legge di bilancio 2020 istituisce, con decorrenza 2021, il canone patrimoniale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il Comune di Ponte di Piave ha approvato il regolamento di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020.

Il comma 816 del summenzionato articolo 1 della L. n. 160/2019 attribuisce espressamente al predetto Canone la natura di prelievo "patrimoniale", avente quindi natura corrispettiva e non tributaria. In materia di Canone patrimoniale, dice il T.A.R. Lombardia "trattandosi di corrispettivi e non di tributi, la discrezionalità degli enti locali si esercita entro i più ampi confini dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione, estesa alle voci di entrata non tributarie".

Il comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 alla lettera f), demanda alla potestà regolamentare del Consiglio comunale "le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847".

La Legge regionale n. 11 del 14.04.2020, titolata "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina", emanata dalla Regione del Veneto al fine di ridurre l'impatto della plastica sull'ambiente, nella quale sono dettati criteri e modalità per promuovere l'installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, denominati cassette dell'acqua nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l'utilizzo di contenitori riutilizzabili.

In linea con i principi della suddetta normativa regionale, Piave Servizi S.p.A., anche a mezzo della società incorporata S.I.S.P. S.r.l., ha da tempo promosso un progetto di valorizzazione dell'acqua potabile di rete, avente ad oggetto l'installazione in spazi pubblici di erogatori di acqua potabile, refrigerata, naturale e/o gassata (così dette "case dell'acqua") collegati all'acquedotto pubblico, al fine di potenziare ed incentivare l'utilizzo sostenibile e consapevole dell'acqua di rete e ridurre così l'inquinamento derivante dall'utilizzo di bottiglie di plastica. Nel nostro territorio Comunale sono state installate due cassette per l'acqua: nel 2013 in via Roma nel viale della stazione e nel 2015 in Via della Vittoria a Levada (zona scuola primaria).

La proposta di delibera prevede le seguenti fattispecie di esenzione relative alle così dette "Cassette per la distribuzione dell'acqua" regolate da apposita convenzione:

y) le occupazioni degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo comunale, permanenti o temporanee, poste in essere dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (ovvero da soggetti terzi dallo stesso incaricati), ai fini della realizzazione, gestione, mantenimento, dismissione degli impianti di distribuzione di acqua potabile della rete, refrigerata, naturale e gassata (così dette "case

dell'acqua"); l'esenzione in esame è da intendersi estesa a tutte le occupazioni, quand'anche prive di atto concessorio/autorizzativo o comunque eccedenti o difformi da esso, nonché a tutti i componenti, le opere, le pertinenze e/o gli accessori dei predetti impianti (tra i quali: strutture amovibili di alloggio; allacci e/o innesti a tutti i pubblici servizi funzionali agli impianti; sistemi di misurazione, di igienizzazione e di refrigerazione delle erogazioni; sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa privacy; sistemi di pagamento anche elettronico per la cittadinanza; sistemi di illuminazione e fotovoltaici; coperture; arredi urbani e floreali);

z) gli avvisi al pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari eseguiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (ovvero da soggetti terzi dallo stesso incaricati) all'interno del territorio comunale e finalizzate alla localizzazione/utilizzazione/conoscenza/promozione/diffusione delle "case dell'acqua"; l'esenzione in esame è da intendersi estesa a tutte le diffusioni e/o comunicazioni, quand'anche prive di atto concessorio/autorizzativo o comunque eccedenti o difformi da esso, di messaggi/avvisi scritti, audio, video, anche realizzate a mezzo di: insegne, targhe, segnali, tabelloni (anche elettronici), totem segnaletici, roll up, cartonati, monitor per pubblicità statica/dinamica/televisiva, ulteriori supporti o strutture, anche esposti all'interno ovvero all'esterno di veicoli o mezzi, e ciò anche in presenza di figure o segni riferibili al Gestore ovvero di dati o recapiti aziendali funzionali all'erogazione del servizio".

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri Comunale presenti,

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa - che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intendono integralmente riportate - le seguenti modifiche al "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2002 inserendo in calce all'Articolo 28, comma 1, rubricato "*Esenzioni*", le seguenti lettere aggiuntive:

"1. *Sono esenti dal canone: (OMISSIS)*

y) *le occupazioni degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo comunale, permanenti o temporanee, poste in essere dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (ovvero da soggetti terzi dallo stesso incaricati), ai fini della realizzazione, gestione, mantenimento, dismissione degli impianti di distribuzione di acqua potabile della rete, refrigerata, naturale e gassata (così dette "case dell'acqua"); l'esenzione in esame è da intendersi estesa a tutte le occupazioni, quand'anche prive di atto concessorio/autorizzativo o comunque eccedenti o difformi da esso, nonché a tutti i componenti, le opere, le pertinenze e/o gli accessori dei predetti impianti (tra i quali: strutture amovibili di alloggio; allacci e/o innesti a tutti i pubblici servizi funzionali agli impianti; sistemi di misurazione, di igienizzazione e di refrigerazione delle erogazioni; sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa privacy; sistemi di pagamento anche elettronico per la cittadinanza; sistemi di illuminazione e fotovoltaici; coperture; arredi urbani e floreali);*

z) *gli avvisi al pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari eseguiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (ovvero da soggetti terzi dallo stesso incaricati) all'interno del territorio comunale e finalizzate alla localizzazione/utilizzazione/conoscenza/promozione/diffusione*

delle “case dell’acqua”; l’esenzione in esame è da intendersi estesa a tutte le diffusioni e/o comunicazioni, quand’anche prive di atto concessorio/autorizzativo o comunque eccedenti o difformi da esso , di messaggi/avvisi scritti, audio, video, anche realizzate a mezzo di: insegne, targhe, segnali, tabelloni (anche elettronici), totem segnaletici, roll up, cartonati, monitor per pubblicità statica/dinamica/televisiva, ulteriori supporti o strutture, anche esposti all’interno ovvero all’esterno di veicoli o mezzi, e ciò anche in presenza di figure o segni riferibili al Gestore ovvero di dati o recapiti aziendali funzionali all’erogazione del servizio”.

- 2) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, il Regolamento di disciplina del Canone Unico Patrimoniale, composto complessivamente di n. 48 articoli, subisce delle modifiche;
- 3) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore dei Conti, acquisito al prot. n. 9897 del 19/07/2024;
- 4) di dare atto che per il Regolamento in parola non è previsto l’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e Finanze né di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, in quanto riferito ad entrata avente natura di «corrispettivo privatistico», come meglio illustrato in premessa;
- 5) di dare mandato all’Ufficio competente di procedere alla pubblicazione del così novellato “Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale” sul sito informatico istituzionale del Comune;
- 6) di dare atto che le modifiche regolamentari in esame hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del “Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale”;
- 7) di trasmettere alla Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale - la Società ABACO Spa di Montebelluna - copia del Regolamento così come risultante dalle modifiche qui oggetto di approvazione.

* * *

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi, con separata votazione, immediatamente eseguibile dai n. 11 consiglieri presenti, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 29/12/2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2024

Il Responsabile di Settore

Eddo Marcassa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Linda Marson


Letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLETTI BARBARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLETTI BARBARA in data 09/08/2024
Roma Paola in data 09/08/2024



COMUNE DI PONTE DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERA N. 30 del 30/07/2024

Il 13/08/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio Com.le numero **30 del 30/07/2024 con oggetto:**

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 29/12/2020.

E vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 13/08/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MARSON LINDA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARSON LINDA in data 13/08/2024